

(N. 2839)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori GIUA e BANFI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1953

Modifica delle tabelle *C* e *D* annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato il 24 giugno 1950, n. 465, aggiornate con la legge 8 aprile 1952, n. 212, riguardanti l'organico ed il trattamento economico del personale subalterno delle Università.

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento che viene proposto corrisponde ad una esigenza veramente sentita dalla Pubblica Amministrazione ed alle richieste più volte formulate dalla categoria interessata.

Le ragioni che hanno, infatti, indotto a chiedere l'aumento dei posti in organico del personale subalterno delle Università e degli Istituti superiori, sono rappresentate dalle maggiori esigenze da parte degli Istituti scientifici, dovute al loro ampliamento ed al costante aumento del numero degli studenti che li frequentano e dal passaggio di un certo numero di subalterni al gruppo « *C* » della carriera d'ordine, a seguito del recente concorso interno; inoltre dal fatto che una elevata aliquota del personale subalterno, viene sottratta al normale servizio di bidelli e svolge mansioni diverse.

L'aumento di cento posti richiesti è il minimo indispensabile al fabbisogno di personale subalterno, se si pensa che tale aumento deve

essere ripartito tra le Università e gli Istituti superiori.

Circa la richiesta della trasformazione degli scatti utili per gli aumenti periodici di stipendio, da quadriennali a triennali, col conseguente aumento dei medesimi, essa è giustificata dal fatto che, al contrario di quanto è stabilito per i subalterni delle altre Amministrazioni statali, per quelle delle Università e degli Istituti superiori non esiste alcuno sviluppo di carriera.

Onde riparare a tale diversità di trattamento, si propone che gli scatti periodici quadriennali, attualmente in numero di sette (vedi tabella relativa al personale subalterno e tecnico delle Università), vengano trasformati in triennali, aumentando di conseguenza il loro numero in modo che tutto il personale possa raggiungere, almeno, lo stipendio che viene a percepire il personale subalterno dello Stato quando ha raggiunto il massimo periodo di servizio utile.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

I posti in organico del personale subalterno delle Università, di cui alla tabella *C* del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, sono portati da 2.715 a 2.815.

Art. 2.

Il trattamento economico previsto dalla tabella *D* di detta legge è modificato come segue

in conformità del trattamento del personale tecnico ed in relazione alla legge 8 aprile 1952, n. 212:

Stipendio iniziale L.	152.000
dopo tre anni	158.000
dopo sei anni	165.000
dopo nove anni	169.000
dopo dodici anni	176.000
dopo quindici anni	184.000
dopo diciotto anni	192.000
dopo ventun anni	199.000
dopo ventiquattro anni	220.000